

COMUNE DI MARINO (RM)



**REGOLAMENTO PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA
ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2008

SOMMARIO

Art. 1 - Disciplina del servizio.....	2
Art. 2 - Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada	2
Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.....	2
Art. 4 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.....	4
Art. 5 - Contenuti del bando	5
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 7 - Sostituzione alla guida	5
Art. 8 - Durata dell'autorizzazione	5
Art. 9 - Trasferibilità dell'autorizzazione.....	6
Art. 10 - Inizio del servizio	6
Art. 11 - Diffida e sospensione dell'autorizzazione.....	6
Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione.....	7
Art. 13 - Decadenza dell'autorizzazione.....	7
Art. 14 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari.....	8
Art. 15 - Numero delle autovetture da adibire al servizio.....	8
Art. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione.....	8
Art. 17 - Sostituzione dell'autoveicolo	9
Art. 18 - Tariffe.....	9
Art. 19 - Responsabilità nell'esercizio	9
Art. 20 - Svolgimento del servizio.....	9
Art. 21 - Obblighi e divieti degli operatori del servizio di noleggio con conducente	10
Art. 22 - Comportamento degli utenti.....	11
Art. 23 - Vigilanza e contravvenzioni	11
Art. 24 - Commissione Consultiva.....	11
Art. 25 - Disposizioni finali.....	12
Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento.....	12
Art. 27 - Esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.....	12

Art. 1 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82, 85 e 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalle seguenti normative:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- c) dal D.M. 20 aprile 1993;
- d) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- f) dalla L.R. 26 ottobre 1993, n. 58;
- g) dalla L.R. 14 febbraio 2005, n.7
- h) dalle disposizioni del presente regolamento;

Art. 2 - Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

Il servizio di noleggio con conducente è indirizzato ad una determinata utenza che avanza, presso la sede del vettore, specifica richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. L'inizio del servizio avviene all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, che devono essere nel territorio comunale.

Il servizio, esercitato con autovettura, è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 15.
3. L'ottenimento dell'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla presentazione della domanda in carta legale diretta al Dirigente competente a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico dall'amministrazione comunale.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- d) essere imprenditori privati costituiti anche in forma societaria che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 4.1 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
- impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 7 – 3° comma della L. R. 58/93.
6. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare:
- Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice Fiscale;
 - denominazione e/o ragione sociale;
 - sede dell'impresa;
 - partita I.V.A.;
 - di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - di essere in possesso del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
7. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da un' Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
8. In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - gli amministratori: per ogni altro tipo di società.
9. Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
10. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
- Statuto e Atto Costitutivo;
 - Certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.
- Dovranno essere allegati altresì:
- elenco soci;
 - certificazione medica rilasciata da un'Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
11. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
12. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, comunicazioni antimafia, ecc.) così come previsto dalla legge 15/1968.

Art. 4 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
 - b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
 - c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;
 - d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;
 - e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;

- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 5 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.
- f) Dichiarazione di possesso dei luoghi di rimessa sul territorio comunale

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.

Art. 7 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di terzi, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 9 della L.R. n. 58/93.

Art. 8 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza prevista dagli artt. 11-12-13.

Art. 9 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 16 della L.R. 58/93 ed in possesso degli altri requisiti previsti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare della licenza da almeno tre anni;
 - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Nell'ipotesi che l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, se iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. In caso di subentro nell'autorizzazione di uno degli eredi che non sia in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, lo stesso può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo l'erede dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) della L.R. 58/93, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10 - Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di prima immatricolazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11 - Diffida e sospensione dell'autorizzazione

1. Le violazioni al presente regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. 58/93.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale (ai sensi del D. L.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni), sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 24.

Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.

4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, procede alla revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) il venir meno di qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) l'esercizio dell'attività compiuto da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) qualora il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
 - d) qualora l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - e) qualora il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) qualora il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 4 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - g) nell'ipotesi sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - h) per ogni altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. Qualora la revoca sia conseguenza di uno dei casi previsti dall'art. 4 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma determinino impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
5. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di competenza.

Art. 13 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio decade automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 10;

- b) a seguito di dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) in conseguenza di fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) a seguito di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora tale evento sia determinante riguardo la prestazione del servizio, salvo quanto disposto dall'art. 9.
2. Del provvedimento dovrà essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 14 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 15 - Numero delle autovetture da adibire al servizio

La definizione sulla base di parametri socioeconomici e territoriali del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è demandata - ai sensi dell'art. 13 bis c. 1 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 58 e s.m.i. all'Amministrazione Provinciale.

Con riferimento alla DGP n.175/6 del 13.02.2008 e sulla base dei criteri e dei parametri di computo ivi specificati, il numero teorico di autorizzazioni concedibili sul territorio comunale per il servizio noleggio con conducente sono venticinque (25) di cui già autorizzate otto (8) e **rilasciabili diciassette (17)**.

Il Consiglio Comunale adeguerà il seguente regolamento secondo le prescrizione ed entro i termini di cui all'art. 13 bis c. 1 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 58 e s.m.i., all'atto dell'aggiornamento o modifica da parte della Provincia di Roma dei criteri e dei parametri per il calcolo del numero di autorizzazioni concedibili.

Art. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Ai sensi dell'art. 11 – 5° comma della L.R. 58/1993 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "**nolegg**io" con a lato lo stemma del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "**NCC**" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, secondo il modello previsto dal presente regolamento ovvero conformemente al modello del C.d.S.
2. Le autovetture destinate al servizio di noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere munite di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei trasporti n. 572 del 15/12/1992.
4. L'ammissione in servizio delle autovetture è subordinato alla rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Tale verifica non può comportare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Qualora un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione il Comune provvederà ad informare il competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e nell'ipotesi che il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 12.

Art. 17 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio. La sostituzione è subordinata alla circostanza che il nuovo veicolo si trovi in migliore stato d'uso. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei trasporti n. 572 del 15/12/1992.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

Art. 18 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
3. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie. Dette tariffe, all'inizio dell'attività, devono essere depositate presso il competente ufficio comunale, al quale deve essere pure comunicata ogni successiva variazione.

Art. 19 - Responsabilità nell'esercizio

1. Qualsiasi responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Rimangono a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 58/93, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria nel far salire in auto i soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto di qualsiasi altro supporto necessario alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in quanto nel Comune è previsto il servizio di taxi.
6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.
7. Il servizio taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti i transiti dei passeggeri.
8. Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

Art. 21 - Obblighi e divieti degli operatori del servizio di noleggio con conducente

1. Nell'esercizio della propria attività l'operatore del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi circostanza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - e) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
2. Nell'esercizio della propria attività all'operatore del servizio di noleggio con conducente è vietato:
 - a) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - b) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - c) fumare o mangiare durante la corsa o svolgere qualsiasi altra azione che osti alla sicurezza della guida;
 - d) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti;
 - e) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - f) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - g) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - h) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - i) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - j) adottare sistemi pubblicitari che possano indurre l'utenza in errore rispetto alla tipologia del servizio offerto, con particolare riferimento ad eventuali equivoci tra i servizi di taxi ed i servizi di noleggio con conducente.

3. Le violazioni riscontrate agli obblighi e ai divieti suddetti possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 11 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 22 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23 - Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 12 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel regolamento.
3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento, si seguono le procedure di cui alla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 58/93, così composta:
 - a) dal Dirigente responsabile del settore specifico;
 - b) dal Comandante della Polizia locale o di suo delegato;
 - c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;
 - b) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - c) esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulle seguenti materie: formazione e variazione degli organici dei servizi, formazione e variazione di norme regolamentari, determinazione delle tariffe, adozione di provvedimenti di revoca, decadenza o sospensione di autorizzazioni.Espleta le funzioni di segretario un dipendente comunale nominato dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione dura in carica quattro anni.
6. Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale il quale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente indicate all'art. 2 e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché dalla L.R. 58/93, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

Art. 27 - Esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già esercitano il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente provvisti di carta di circolazione rilasciata dall'ispettorato della Motorizzazione Civile per l'esercizio del servizio nel Comune di Marino, sono autorizzati a continuare il servizio a condizione che, entro novanta giorni dalla suddetta data, presentino domanda per ottenere la convalida della licenza di esercizio.

Decorso il termine sopra indicato senza che sia stata presentata la domanda, l'ulteriore servizio sarà considerato abusivo e represso ai sensi di legge.

A coloro che abbiano presentato la domanda sarà consentito di proseguire ulteriormente il servizio, sino alla data di notificazione del provvedimento di convalida o di diniego della licenza.